



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 54/15/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
LEINARDI / VODAFONE OMNITEL B.V.
(GU14 n. 1843/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della Sig.ra Leinardi del 4 luglio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'istante, intestataria dell'utenza telefonica n. 3807795xxx, lamenta l'applicazione di una penale per recesso anticipato che ritiene ingiustificata, stante il tenore dell'accordo contrattuale sottoscritto con Vodafone Omnitel B.V. in data 13 luglio 2012 in relazione al Piano telefonico in abbonamento "Smart 2000+", nonché, in ogni caso, illegittima per violazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 recante "*Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*".

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha rappresentato quanto segue:

a) in data 13 luglio 2012 l'istante stipulava, presso un punto vendita Vodafone, un contratto di abbonamento in relazione al Piano telefonico denominato "Smart+ Abbonamento";

b) all'atto della sottoscrizione del predetto contratto, veniva comunicato all'istante che il contratto aveva un vincolo contrattuale di 12 mesi; tale informazione risultava indicata altresì nella *brochure* relativa all'offerta, rilasciata all'istante prima di detta sottoscrizione;

c) in data 11 marzo 2014, e dunque ben oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'utente richiedeva la portabilità della propria utenza mobile presso altro operatore;

d) in data 17 aprile 2014, l'utente riceveva da Vodafone la fattura n. AE04861571 recante, tra l'altro, l'addebito dell'importo di euro 495,87 a titolo di "*Corrisp. Recesso Anticipato Tel.*";

e) in data 24 aprile 2014, l'istante, tramite il sito www.190.it, contestava, a mezzo e-mail, il predetto addebito di euro 495,87 ritenendo lo stesso violativo delle previsioni di cui alla l. n. 40/2007 in punto alla facoltà dell'utente di recedere o di trasferire le utenze di telecomunicazioni senza spese non giustificate da costi degli operatori;

f) in data 7 maggio 2014, l'istante provvedeva al pagamento dell'importo di euro 106,42 quale somma non contestata rispetto al maggior importo indicato nella fattura n. AE04861571;

g) in data 8 maggio 2014, Vodafone riscontrava le contestazioni dell'istante a mezzo e-mail confermando la correttezza della richiesta di pagamento del corrispettivo per recesso anticipato in quanto riferito all'offerta Telefono (modello Dark 0 NR 2000+ IPHONE 4S 16GB);

h) in data 19 giugno 2014 veniva espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia innanzi al Corecom Sardegna;

i) con istanza del 4 luglio 2014, l'istante chiedeva la definizione della controversia alla scrivente Autorità.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i. l'emissione di nota di credito a storno totale dell'importo di euro 495,87 più iva, addebitato nella fattura numero AE04861571 del 17 aprile 2014 relativo alla sim in abbonamento con numero +393807795xxx – Piano tariffario Smart 2000⁺, con motivazione “Corrisp.RecessoAnticipato Tel.”;
- ii. l'indennizzo a ristoro del danno subito;
- iii. il pagamento delle spese procedurali.

2. La posizione dell'operatore

La società VODAFONE OMNITEL B.V., in sede di udienza di discussione della controversia, ha dichiarato che *“i costi di recesso sono relativi all'offerta Telefono facile come da contratto sottoscritto dall'istante relativo alla fornitura di un IPHONE con durata di 30 mesi”* e *“che i costi sono dettagliati nelle condizioni di adesione all'offerta che l'istante ha dichiarato di espressamente accettare con apposita sottoscrizione ... tali costi sono dettagliati espressamente nelle condizioni su richiamate”*.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Società VODAFONE, per il caso di mancata accettazione da parte dell'istante della offerta conciliativa formulata in sede di udienza (*id est*, l'accettazione da parte di VODAFONE della somma di euro 200,00 a saldo e stralcio dell'importo attualmente insoluto di euro 604,96), ha insistito per il rigetto dell'istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con nota istruttoria ritualmente depositata unitamente alla documentazione istruttoria richiesta dall'Autorità, l'operatore ha precisato, inoltre, che: *“l'offerta in oggetto prevede la fornitura in comodato gratuito del terminale (nel caso di specie, iPhone 4S 16GB) a fronte dell'impegno a restare vincolati al contratto per 30 mesi. L'ammontare del corrispettivo per recesso anticipato applicato (prima del decorso dei 30 mesi), dunque, è calcolato in base al valore del terminale fornito all'utente e prescinde dal momento in cui viene comunicato il recesso”*.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria espletata, le richieste formulate dalla parte istante devono essere parzialmente accolte, per le motivazioni di seguito esposte.

Le doglianze dell'istante relative alla asserita indebita natura del corrispettivo per il recesso anticipato addebitato da Vodafone, articolate sotto due diversi profili, l'uno di contrarietà all'accordo contrattuale *inter partes* relativo al Piano telefonico in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

abbonamento “Smart⁺” e l’altro di contrarietà alle disposizioni di cui alla l. n. 40/2007, meritano di essere separatamente trattate.

Occorre, innanzi tutto, precisare come la fattispecie in esame imponga di tener presente che le parti hanno inteso dar vita ad una unitaria operazione negoziale, per mezzo di un collegamento negoziale tra l’offerta in abbonamento in relazione al piano tariffario denominato “Smart 2000⁺” (attivato sull’utenza mobile intestata all’istante) e l’offerta relativa al “Servizio Telefono Facile” (quest’ultima relativa all’acquisto di un terminale - nella specie, modello IPHONE 4S 16GB - da parte dell’utente).

Orbene, l’analisi della predetta operazione negoziale non può prescindere dall’esame dei rispettivi testi contrattuali delle due abbinata offerte, nonché dei loro allegati informativi – anche relativi alla fase precontrattuale, *sub specie* di *brochures* o *depliants*.

Al riguardo, anche alla luce della documentazione acquisita in atti su richiesta istruttoria dell’Autorità, si è accertato come:

- la *brochure* informativa consegnata all’utente rechi in calce la dicitura: “*Tutti i pacchetti SMART⁺ in promozione sono scontati per 12 mesi. I pacchetti SMART⁺ Abbonamento prevedono una permanenza minima di 12 mesi. In alternativa potrai sottoscrivere il Piano Tutto Facile Basic senza benefici o vincoli sul piano. L’offerta Telefono prevede un contributo iniziale e una permanenza minima di 24 o 30 mesi a seconda del telefono scelto. Dettagli a pagina 10*”;
- il contratto relativo all’offerta “Servizio Telefono Facile”, all’art. 6, comma 3, preveda che: «*il Cliente che abbia aderito alle offerte di cui all’art. 2.2. è obbligato, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione, al pagamento di un corrispettivo per il recesso anticipato pari a ... 495,867 euro (più IVA ove dovuta) per le offerte “DARK” ... qualora, prima del decorso del termine di durata minima dell’Offerta pari ad un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta alla voce “rate mensili” del presente modulo (i) disattivi il Piano di cui all’art. 2.2. che precede, (ii) cambi il Piano prescelto o (iii) receda dal Contratto di Abbonamento*».
- il contratto relativo all’offerta in abbonamento del piano tariffario “SMART 2000⁺” rechi la espressa previsione di un periodo minimo di permanenza di 12 mesi ed è integrato dalle Condizioni Generali dei Contratti di Abbonamento per le Comunicazioni Mobili, che l’utente ha accettato integralmente, come risultante da sottoscrizione di apposita dichiarazione.

Può, dunque, affermarsi che il materiale pubblicitario precontrattuale ed i testi contrattuali delle due offerte *de quibus* recano chiare e precise indicazioni al contraente aderente in ordine:

- (i) alla maggior durata del vincolo contrattuale dell’offerta Telefono Facile (pari a 30 mesi) rispetto a quella relativa all’offerta del piano tariffario telefonico “Smart 2000⁺” (pari a 12 mesi), nonché,
- (ii) alla dovutezza, oltre che delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione, dell’importo fisso di euro 495,87 per il recesso anticipato dall’offerta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Telefono Facile, da intendersi operato anche in ragione del recesso dell'utente dal contratto di abbonamento, stante l'accessorietà del primo contratto al secondo e, dunque, il collegamento negoziale tra questi ultimi.

Sotto il profilo della trasparenza informativa e chiarezza redazionale, dunque, i testi contrattuali di cui agli atti appaiono conformi alle prescrizioni di cui alla delibera n. 417/01/CONS recante le *“linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro”*.

La citata delibera espressamente prevede che:

“In relazione alle modalità di comunicazione al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi, tutti gli operatori licenziatari sono invitati ad attenersi ai seguenti principi:

- 1. indicare con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili l'esistenza di eventuali limitazioni (territoriali, tecniche, temporali o di altra natura) alla sottoscrizione o all'utilizzo dei servizi pubblicizzati;*
- 2. segnalare nella comunicazione, quando essa sia indirizzata al pubblico attraverso mezzi di comunicazione che richiedono una sintesi nella presentazione delle offerte, le caratteristiche essenziali indicate nel punto precedente o comunque rinviare, secondo i principi di trasparenza e di proporzionalità, con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili, ad una descrizione completa che sia facilmente reperibile in forma scritta dai potenziali clienti con l'indicazione di dove sia possibile reperirla. In assenza di punti di vendita aperti al pubblico nel territorio, la comunicazione pubblicitaria può rinviare con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili a servizi di assistenza clienti che comunichino al potenziale cliente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio e sugli eventuali vincoli nelle modalità da quest'ultimo richieste (es. lettera, telefax, posta elettronica);*
- 3. evidenziare, qualora nella comunicazione al pubblico siano indicate le condizioni economiche di offerta del servizio, con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili, tutti gli oneri accessori eventualmente previsti (per es. canoni e contributi), nonché le modalità di tariffazione (per esempio a forfait, a tempo, a scatti, presenza di importi alla risposta, nonché eventuale durata degli scatti, livello degli importi alla risposta) e, nel caso di servizi fatturati su base temporale, l'indicazione del prezzo del servizio per unità di tempo (ad esempio, per i prezzi a tempo, il costo al minuto);*
- 4. esprimere i prezzi dei servizi inclusivi di IVA, nel caso di comunicazioni di offerte rivolte, anche non esclusivamente, alla clientela residenziale;*
- 5. rendere disponibile sui siti Web degli operatori e presso tutti i punti vendita, diretti e indiretti, anche in via telematica, un catalogo aggiornato di tutte le offerte vigenti, con completa descrizione delle caratteristiche dei servizi offerti e degli eventuali vincoli alla sottoscrizione ed all'utilizzo dei servizi.*

Gli accordi negoziali intercorsi tra le parti ed acquisiti in atti su richiesta istruttoria di questa Autorità, risultano, peraltro, compiutamente sottoscritti dall'istante, anche in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relazione alle clausole vessatorie ivi contenute che, invero, hanno ricevuto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., autonoma e specifica sottoscrizione da parte dell'utente.

La precisa informazione circa le condizioni contrattuali come resa in fase precontrattuale, la chiarezza del testo negoziale, l'avvenuta sottoscrizione di quest'ultimo anche con specifica approvazione delle clausole vessatorie ivi contenute, l'accettazione da parte dell'utente del trasferimento della proprietà del terminale a fronte della corrisponsione di un prezzo di acquisto irrisorio (pari ad euro 5,00) rispetto al valore commerciale del medesimo apparecchio ma sotto condizione della durata contrattuale minima pari a 30 mesi, non lasciano margini di dubbio, non solo in ordine alla conoscibilità, ma addirittura in relazione all'effettiva conoscenza e comprensione da parte dell'utente delle condizioni contrattuali relative all'offerta Telefono Facile dalla medesima accettata e sottoscritta.

Tanto precisato, occorre ora valutare l'ulteriore doglianza dell'istante, la quale assume che il corrispettivo addebitato per il recesso anticipato si ponga in contrasto con le previsioni della l. n. 40/2007 e non tenga conto – in maniera ingiustificata ed illegittima – del tempo decorso tra la sottoscrizione del contratto ed il momento in cui il recesso anticipato è stato operato, così prescindendo “*dal numero di mesi per i quali si è rimasti clienti Vodafone*”.

Deve premettersi che l'interpretazione dell'accordo negoziale in questione, condotta prima secondo i criteri di interpretazione soggettiva e poi attraverso i criteri di interpretazione oggettiva, conduce alla individuazione di una condizione potestativa incidente sull'efficacia dei termini economici dell'accordo sottoscritto dalle parti.

Più precisamente, un'attenta analisi del testo negoziale relativo all'offerta del “Servizio Telefono Facile” (e, precisamente, della citata clausola 6.3) consente di affermare che, per l'ipotesi dell'avverarsi dell'evento futuro ed incerto di recesso anticipato da parte del cliente, il prezzo di acquisto del terminale non è più da considerarsi quello di importo pari ad euro 5,00 (cinque/00) inizialmente corrisposto dal cliente.

Tale ultima previsione contrattuale appare conforme al principio di buona fede e non contrasta con alcuna norma dell'ordinamento giuridico, solo che si consideri che a diversamente ritenere efficace, e non suscettibile di maggiorazione a causa del verificarsi della condizione, l'irrisorio prezzo di acquisto del bene corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto, si determinerebbe un arricchimento ingiustificato in capo all'utente ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Invero, appare chiaro che l'acquisto del terminale in questione, già perfezionatosi al momento della sottoscrizione dell'accordo contrattuale relativo all'offerta Telefono Facile, si realizza in favore dell'utente a fronte della dazione del solo contributo iniziale di euro 5,00, ma sotto la condizione potestativa (dipendente dalla volontà dell'utente) che il rapporto negoziale abbia una durata minima pari ad almeno 30 mesi.

La sinallagmaticità dell'operazione negoziale è, dunque, da rinvenirsi, per il cliente, nel vantaggio economico di garantirsi l'acquisto del terminale al prezzo di soli 5,00 (cinque/00) euro, e, per l'operatore telefonico, nel garantirsi una durata del rapporto contrattuale – nel corso del quale erogherà al cliente i servizi di cui alla collegata offerta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

telefonica – pari ad almeno 30 mesi, nei quali, come ovvio, saranno altresì ammortizzati i costi di acquisto del terminale di cui ha trasferito la proprietà in capo al cliente già al momento della conclusione del contratto.

Ora, in caso di recesso anticipato da parte dell'utente, se, da un lato, il vantaggio economico per quest'ultimo è perduto al verificarsi dell'evento - rimesso alla sua volontà - di non mantenere in vita il rapporto negoziale per la durata minima convenuta (così dovendo corrispondere un maggior prezzo per l'avvenuto acquisto del terminale), dall'altro, non può ritenersi che l'operatore possa esigere il pagamento dell'intero prezzo di mercato del terminale avendone comunque, nei mesi intercorsi tra la sottoscrizione del contratto ed il momento del recesso, parzialmente ammortizzato il costo del telefono venduto al cliente.

La *ratio* della previsione contrattuale secondo la quale il recesso anticipato del cliente dal contratto determina una maggiorazione del prezzo di acquisto del bene appare legittima nella misura in cui si tiene conto che il maggior corrispettivo da versarsi per il terminale acquistato è connesso alla impossibilità per l'operatore telefonico di ammortizzare, per mezzo dei servizi da erogarsi sino alla durata minima contrattuale, il costo del telefono di cui ha trasferito la proprietà all'utente.

Ora, tenuto conto che l'operatore ha predisposto il testo di un'offerta secondo la quale egli si addossa l'intero onere economico costituito dal prezzo di mercato del terminale alla condizione che la durata del rapporto contrattuale sia pari ad almeno 30 mesi, ove tale durata sia inferiore per volontà dell'utente, a quest'ultimo, tuttavia, non può imputarsi l'onere di corrispondere l'intero prezzo commerciale del terminale.

Ove si consideri, infatti, che l'operazione economica prospettata dall'operatore nell'offerta Telefono Facile è sostanzialmente costituita dall'ammortamento mensile del costo del terminale trasferito in proprietà all'utente e che tale ammortamento viene ritenuto operabile dalla compagnia telefonica in 30 mesi, tale ultimo periodo costituisce parametro anche per valutare il corrispettivo che l'utente è tenuto a pagare all'operatore per il terminale per il caso in cui decida di operare anticipatamente il recesso dal contratto.

Quanto rilevato dall'istante in ordine alla iniquità di un addebito per recesso anticipato non parametrato al periodo di tempo, pur inferiore a 30 mesi, in cui il rapporto contrattuale ha avuto regolare svolgimento, merita di essere accolta con le seguenti precisazioni.

Invero, deve ritenersi incongruo l'addebito al cliente in misura fissa (nella specie, di euro 495,87) del corrispettivo per il recesso anticipato dall'offerta Telefono Facile poiché *a*) di tal guisa nessun rilievo viene di fatto attribuito al comportamento di buona fede dell'utente che, come nel caso di specie, abbia esercitato il recesso in un momento lontano dalla conclusione del contratto, *b*) tale importo risulta ingiustificato non costituendo voce di costo motivata da parte dell'operatore quale spesa connessa al recesso, in contrasto con quanto previsto dalla l. n. 40/2007.

La legge appena citata (applicabile anche alla clientela *business* nel caso di sottoscrizione di contratti per adesione, come chiarito dalle Linee guida della direzione tutela dei consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1, commi 1 e 3, della medesima legge), prevede, infatti, che, in caso di recesso anticipato da parte dell'utente, possano essere addebitate unicamente le spese giustificate dall'operatore a titolo di costi effettivamente dal medesimo sostenuti.

Sulla scorta delle predette considerazioni, si ritiene di operare una quantificazione dell'importo da stornare dalla fattura in contestazione secondo i seguenti criteri equitativi.

Poiché il valore commerciale del terminale in questione (IPHONE 4S 16GB) al momento di sottoscrizione del contratto (13 luglio 2012) era pari ad euro 650,00 circa, deve ritenersi che, stante la previsione contrattuale di durata minima del rapporto pari a 30 mesi in cui l'operatore ha ritenuto di riuscire ad ammortizzare detto costo, l'importo rateale mensile di detto ammortamento fosse pari ad euro 21,66. Ne deriva che poiché la parte istante è rimasta cliente di Vodafone per quasi 20 mesi, l'importo ammortizzato dall'operatore telefonico rispetto al costo complessivo dell'operazione di acquisto del terminale è stato pari, al momento dell'esercitato recesso, ad euro 433,33.

Appare, dunque, congruo, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 2041 c.c. e delle disposizioni della L. n. 40/2007, riconoscere un costo effettivamente rimasto a carico dell'operatore in ragione dell'anticipato recesso dell'istante di euro 216,67 (duecentosedici/67), quale prezzo residuo che sarebbe stato, invece, ammortizzato da Vodafone nel caso di prosieguo del rapporto contrattuale sino al trentesimo mese.

Detto importo, dunque, dovrà ritenersi l'unico dovuto dall'istante all'operatore telefonico in relazione all'attuale insoluto residuo della fattura in contestazione.

La richiesta dell'istante di cui alla lettera *ii*) deve essere rigettata; nessun indennizzo, infatti, compete all'utente in relazione alla fattispecie in esame inerendo la stessa a contestazione di somme oggetto di fatturazione e non già a disservizi subiti.

In considerazione del parziale accoglimento dell'istanza e dalla congrua proposta conciliativa dell'operatore telefonico in sede di udienza di discussione, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese della procedura di definizione della controversia.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza della Sig.ra Leinardi, nei confronti della società VODAFONE OMNITEL B.V. per le motivazioni di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. La Sig.ra Leinardi è tenuta a corrispondere a VODAFONE OMNITEL B.V. la somma di euro 216,67 (*duecentosedici/67*) quale prezzo residuo, equitativamente stimato, del terminale dalla stessa acquistato da Vodafone Omnitel B.V. in data 13 luglio 2012 (IPHONE 4S 16GB), avendo l'istante operato il recesso anticipato dal contratto sottoscritto *inter partes*, e costituendo detto importo un costo effettivo sopportato dall'operatore telefonico in ragione del predetto recesso, che la L. 40/2007 consente di chiedere in pagamento all'utente.

3. La Sig.ra Leinardi è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani